



N. R.G. 1736/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.
dr.ssa Chiara CAMPAGNER GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A e B rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti
e , con domicilio presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, in forza di
procura unita all'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

BANCA C S.P.A. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,
in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in , rappresentata e difesa in
giudizio dagli avv.ti ,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to in
l , in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

D S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo
studio in , via in forza di procura in atti;

TERZA CHIAMATA

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acb51b64a730117e4e98607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651d7e7da66085029d



CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

“Nel merito, in punto invalidità dei contratti, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la nullità del contratto di affidamento sul conto corrente n. [redacted], del contratto di deposito vincolato, nonché del contratto di acquisto di n. 800 azioni della Banca [redacted] dd. 31.10.2014 e, in ogni caso, che gli odierni attori nulla devono alla convenuta Banca [redacted] in liquidazione o a Banca [redacted] spa a fronte dell’acquisito dei titoli e degli affidamenti in conto corrente per cui è causa. Accertata e dichiarata la nullità del contratto di affidamento sul conto corrente n. [redacted], del contratto di deposito vincolato, nonché del contratto di acquisto di n. 800 azioni della Banca [redacted] a dd. 31.10.2014, disporre l’integrale ripetizione in favore degli attori delle prestazioni eseguite, previa compensazione tra poste creditorie ed asseritamente debitorie in capo agli attori stessi. In via subordinata, annullarsi il contratto di affidamento sul conto corrente n. [redacted] del contratto di deposito vincolato, nonché del contratto di acquisto di n. 800 azioni della Banca [redacted] dd. 31.10.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1439 cc e, in ogni caso, che gli odierni attori nulla devono alla convenuta Banca [redacted] in liquidazione o a Banca [redacted] spa a fronte dell’acquisito dei titoli e degli affidamenti in conto corrente per cui è causa. Per l’effetto dell’annullamento del contratto di affidamento sul conto corrente n. [redacted]; del contratto di deposito vincolato, nonché del contratto di acquisto di n. 800 azioni della Banca [redacted] dd. 31.10.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1439 cc, disporre l’integrale ripetizione in favore degli attori delle prestazioni eseguite, previa compensazione tra poste creditorie ed asseritamente debitorie in capo agli attori medesimi. In via di ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui la condotta tenuta da Banca [redacted] spa non dovesse essere ritenuta tale da poter essere qualificata come idonea a determinare la prestazione del consenso, ma dovesse essere accertato che senza di essa i contratti sarebbero stati conclusi a condizioni diverse, ai sensi dell’art. 1440 cc, accertare la malafede della parte convenuta e, per l’effetto, previo accertamento della qualità di cessionaria di attività e rapporti di Banca [redacted] spa in liquidazione coatta amministrativa, condannare Banca [redacted] spa al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori che si quantifica in euro 50.000,00.=, ovvero nelle somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre gli interessi passivi maturati e maturandi ed alle spese sostenute per l’effettuazione delle operazioni descritte in atti, anche previa compensazione tra le poste creditorie ed asseritamente debitorie in capo agli attori, nonché del danno non patrimoniale patito dai signori A e B nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, comunque con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, il tutto entro l’importo di euro 52.000,00.=. Nel merito, in via



subordinata, in punto inadempimento contrattuale, nell'ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale e in via di primo subordine per ciò che concerne i profili di invalidità contrattuale, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi che la convenuta banca è stata inadempiente alle obbligazioni sorte in virtù del contratto di affidamento sul conto corrente n. _____ nonché del contratto di acquisto di n. 800 azioni dd. 31.10.2014, per violazione dell'obbligo di trasparenza e buona fede, tanto nella fase di formazione dei contratti, quanto nella fase di esecuzione degli stessi e, in ogni caso, che gli odierni attori nulla devono alla convenuta Banca _____ in liquidazione o a Banca _____ spa, a fronte dell'acquisto dei titoli o degli affidamenti in conto corrente per cui è causa. In conseguenza della dichiarazione di risoluzione contrattuale, previo accertamento della qualità di cessionaria di attività e rapporti di Banca _____ spa in liquidazione coatta amministrativa, condannarsi Banca _____ spa al risarcimento del danno patrimoniale patito dalle parti attrici che si quantifica in euro 50.000,00.=, ovvero nelle somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre gli interessi passivi maturati e maturandi ed alle spese sostenute per l'effettuazione delle operazioni descritte in atti, anche previa compensazione tra le poste creditorie ed asseritamente debitorie in capo agli attori, nonché del danno non patrimoniale patito dai signori _____ e _____ nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, comunque con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, il tutto entro l'importo di euro 52.000,00.=. Nel merito in via ulteriormente subordinata, in punto responsabilità extracontrattuale, nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere accoglibili le domande che precedono, accertare la concorrente responsabilità extracontrattuale a carico di Banca _____ in liquidazione ex artt. 2043 e ss cc. e, in ogni caso, che gli attori nulla devono alla convenuta Banca _____ in liquidazione o a Banca _____ spa, a fronte dell'acquisto dei titoli e degli affidamenti in conto corrente per cui è causa. Accertata la concorrente responsabilità extracontrattuale a carico di Banca _____ in liquidazione ex artt. 2043 e ss. cc, previo accertamento della qualità di cessionaria di attività e rapporti di Banca _____ in liquidazione coatta amministrativa, condannare Banca _____ spa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, occorsi agli attori, meglio definiti in narrativa, quantificabili, quanto al danno patrimoniale, in una somma non inferiore all'importo di euro 50.000,00.=, ovvero nelle somme maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi negativi maturati e maturandi e spese sostenute per l'effettuazione delle operazioni descritte in atti, anche previa compensazione tra le poste creditorie ed asseritamente debitorie in capo agli attori, quanto al danno non patrimoniale, nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia comunque con rivalutazione monetaria ed



interessi legali dal dovuto al saldo. Il tutto comunque entro l'importo di euro 52.000,00.=. In via istruttoria, come da verbale di data 30.10.2019. In ogni caso, con vittoria di spese competenze professionali, IVA e CPA come per legge".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle domande attoree e, conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB. In subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB. In via di ulteriore subordine, in rito, per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di vagliare l'inammissibile e infondata eccezione di incostituzionalità mossa da parte attrice, si chiede la concessione di termine per note difensive sul punto. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie attoree. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario *ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio*".

CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA:

"In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o improseguibile il presente giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e, per l'effetto, l'estinzione della causa, a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di Banca **C** spa. Nel merito, in via subordinata, accertatane, anche per i motivi esposti nel presente atto, la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere, rigettare le domande di parte attrice svolte nei confronti di **D** spa in quanto infondate in fatto e diritto e/o disporre l'estromissione di **A** spa dal giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di estinzione e improcedibilità del giudizio e di legittimazione passiva o interesse a resistere, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse e di prosecuzione del giudizio nei confronti di **D** ; accogliere le conclusioni tutte formulate da Banca **C** spa *in bonis* nella comparsa di costituzione e risposta datata 2.5.2017, per i titoli e le ragioni, in fatto ed in diritto, ivi dedotti, conclusioni e deduzioni che l'odierna convenuta, con la riserva di cui sopra, dichiara di far proprie. In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, si richiama il contenuto delle memorie *ex art. 183 comma cpc*".

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1eacbf51b64a730117e4e98607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651dfe7da8685b290



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 13.2.2017, regolarmente notificato, **A** e **B**, premettendo di essere contitolari di rapporto di conto corrente n. _____ acceso presso la Banca **C**, filiale di _____, hanno allegato che lo stesso **B** sarebbe stato indotto dai funzionari della banca ad acquistare a più riprese, tra il mese di maggio 2013 ed ottobre del 2014, azioni della banca medesima, all'atto di richiedere ed ottenere mutuo per l'acquisto della casa, in particolare rammentando che in data 31.10.2014 egli avrebbe acquistato il consistente numero di 800 azioni, al prezzo complessivo di euro 50.000,00.=, dopo che l'istituto di credito, al quale sarebbe stata fatta presente l'indisponibilità di liquidità in conto per eseguire l'investimento, avrebbe assicurato di erogare agli attori un fido per elasticità di cassa sino a concorso di euro 100.000,00.=, con scadenza al 31.10.2015, messo a disposizione il 2.10.2014 sul rammentato conto corrente. Peraltro, gli attori hanno ricordato che contestualmente sarebbe stata proposta anche l'accensione di deposito vincolato di somme collegato al conto corrente medesimo su cui versare la somma da non utilizzare per l'acquisto azionario. Conseguentemente all'acquisto delle azioni per il controvalore complessivo di euro 50.000,00.=, mediante l'utilizzo dell'affidamento, gli attori hanno affermato che la banca avrebbe addebitato la relativa somma sul conto corrente, così come sarebbe stato effettuato il trasferimento degli altri 50.000,00.= euro presso il deposito vincolato, somma questa riaccreditata sul conto, unitamente agli interessi maturati, una volta cessato il vincolo in data 2.10.2015, salvo apprendere successivamente della scorrettezza dell'operare dell'istituto di credito che avrebbe collocato i propri titoli azionari, pur se privi di sostanziale valore, essendo state occultate le reali condizioni finanziarie e patrimoniali della banca emittente.

Ritrovandosi gli attori con un pacchetto azionario di valore prossimo allo zero, come risultante dalla svalutazione del valore nominale delle azioni acquistate, a seguito degli interventi ispettivi delle autorità di vigilanza, e con un debito derivante dall'utilizzo dell'affidamento per l'acquisto azionario, debito progressivamente aggravatosi in ragione dell'addebito degli interessi passivi, gli attori hanno allegato la nullità dei contratti di acquisto e affidamento, oltre che del contratto di deposito vincolato, in quanto tra loro collegati, per violazione delle disposizioni imperative previste in materia, quali l'art. 2358 cc. In ogni caso, l'attrice ha evidenziato la condotta connotata da malafede e scorrettezza professionale di Banca **C** nello svolgimento della attività bancaria, prospettando la risolubilità dei contratti medesimi per inadempimento.

Peraltro, **A** e **B** hanno anche allegato che i negozi rammentati sarebbero annullabili per dolo, quale vizio del consenso, a mente dell'art. 1439 cc. Infine, gli attori



hanno prospettato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di controparte, con conseguenti obblighi risarcitori.

Così, gli attori, chiesto l'accertamento della nullità dei negozi rammentati, ovvero l'annullamento dei medesimi, ovvero la risoluzione per inadempimento degli obblighi di diligenza dell'intermediario bancario, hanno convenuto in giudizio Banca C... spa pretendendo la sua condanna alla restituzione, a titolo di indebito, delle somme corrisposte, anche previa compensazione tra i rispettivi controcrediti e, in via subordinata, accertata la condotta inadempiente dell'istituto di credito, rilevante anche come responsabilità extracontrattuale, hanno concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sopportati e pari, eventualmente, all'importo sborsato per l'acquisto delle partecipazioni azionarie più volte rammentate, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.

Banca C... si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

In primo luogo, la convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra il deposito vincolato e l'acquisto di azioni, essendo stato l'affidamento, per stessa allegazione di parte attrice, utilizzato solo per l'importo di euro 50.000,00,= per l'operazione di acquisto rammentata. Inoltre la banca convenuta ha negato l'esistenza del collegamento negoziale anche tra il finanziamento erogato e l'acquisto azionario, non prevedendo il primo nessun vincolo di utilizzo nel senso prospettato, nonché assumendo come B... avrebbe sempre investito in titoli della banca, essendo suo cliente storico, con conseguente mera occasionalità di quello in discussione. In ogni caso, la banca convenuta ha evidenziato che l'intento di utilizzare i denari finanziati per l'acquisto delle azioni della finanziante altro non sarebbe che un motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto di lite. Anche a volere individuare un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, Banca C... ha

ha negato l'applicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale ella era al momento dell'operazione, in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità esclusa in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben potrebbe per il raggiungimento dei suoi scopi e, quindi, al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, pur ammettendo la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, a detta della convenuta, detta disciplina in concreto non sarebbe stata violata, tenuto conto che nel 2014 la banca avrebbe posseduto riserve disponibili in grado di coprire non solo i presunti finanziamenti dell'anno ma anche tutti quelli relativi agli altri anni interessati al fenomeno denunciato, lamentando parte

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607ce43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651dfe7da66f55b9d0



attrice unicamente l'assenza della preventiva autorizzazione assembleare e della relativa relazione consigliare. Sempre in riferimento alla affermata violazione dell'art. 2358 cc, Banca **C**

ha evidenziato come la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postulerebbe una violazione attinente alla disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, di modo che, fissando la disposizione in commento regole di comportamento imposte agli organi gestori, non potrebbero predicarsi le conseguenze invalidanti allegate dalla società attrice. Infine, la banca convenuta ha evidenziato che applicare la sanzione demolitoria invocata dall'attrice comporterebbe l'evidente contrasto con la *ratio* dell'art. 2358 cc inerente alla protezione del patrimonio sociale.

Quanto all'affermata invalidità dei contratti per vizio del consenso, Banca **C**

esclusa la possibilità di reputare gli stessi nulli, ha negato i raggiri affermati da controparte, peraltro allegati in modo del tutto generico e ritenuti privi di adeguato riscontro probatorio.

Banca **C** ha eccepito anche l'insussistenza delle violazioni relative agli obblighi di correttezza e buona fede, ancora una volta genericamente affermati e privi di riscontro probatorio.

Infine, Banca **C** ha negato qualsivoglia responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, anche in riferimento alla violazione dei doveri dell'intermediario finanziario, essendo infondate le domande di risarcimento del danno, dovendosi se del caso procedere alla riduzione delle pretese, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potendosi *in toto* ricondurre la perdita economica alla condotta della banca, dato che parte attrice avrebbe da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita.

Nel corso del giudizio, Banca **C** è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte di

4 e **B** che hanno riproposto nei confronti della liquidazione le domande originariamente introdotte. Peraltro, gli attori hanno anche convenuto in giudizio **A** spa, asseritamente tenuta a rispondere delle domande proposte in giudizio, in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria.

A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca *in bonis*, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie e l'incompetenza del Tribunale adito.

Nel dettaglio, Banca **C** in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto



dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale.

Stante l'ampiezza della disposizione in questione, richiamante l'inammissibilità o improseguibilità di "ogni tipo di azione", diversamente dall'art. 51 L.F. richiamante le sole azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento, a detta della procedura, le domande azionate nel processo così come riassunto nei suoi confronti sarebbero inequivocabilmente improcedibili, posto che ogni pretesa vantata si dovrebbe far valere esclusivamente nella fase della formazione del passivo ed in sede concorsuale, rientrando nel novero della disciplina in questione tutte le azioni e, quindi, oltre che le domande di condanna, anche le domande di accertamento e costitutive. Così, detta improcedibilità, a detta della liquidazione, dovrebbe riguardare anche le domande di nullità e le domande costitutive di annullamento e risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati da parte attrice e non potendo neppure essere fatti valere detti crediti restitutori in via di compensazione, in difetto di domanda di condanna da parte della procedura. Peraltro, a detta della liquidazione convenuta, non ammettendo la procedura di liquidazione coatta il ritorno *in bonis* dell'impresa, a differenza che nell'ipotesi del fallimento, neppure sarebbe possibile prospettare l'ammissibile proposizione delle domande in questione per l'evenienza della chiusura della liquidazione, non potendosi ravvisare alcuna concreta utilità nelle domande attoree.

Sotto altro profilo, la liquidazione concorsuale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia, posto che l'art. 83 T.U.B. già citato prevedrebbe la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di Vicenza.

Da parte sua, **D** spa, chiamata in causa quale cessionaria, oltre a ribadire l'improcedibilità dell'azione attorea, ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, negando di essere subentrata nella posizione passiva di Banca **C**, difesa questa a cui ha aderito la stessa liquidazione. Inoltre, **D** ha negato la fondatezza nel merito delle pretese dell'attrice.

Infine, gli attori, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, pur mantenendo ferme le domande di nullità, annullamento o inefficacia dei contratti asseritamente collegati ed aggiungendo la richiesta di accertamento di nulla dovere alla liquidazione coatta amministrativa e/o Banca **D** a fronte dell'acquisto dei titoli e affidamenti in conto corrente oggetto di causa, hanno limitato le domande di condanna alla ripetizione delle prestazioni eseguite e al risarcimento del danno, anche previa compensazione tra poste creditorie e debitorie, nei soli confronti di Banca **D**, quale cessionaria di Banca **C** in liquidazione coatta amministrativa.



L'art. 83 TUB prevede che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'art. 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 92 comma 3, né per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Sostanzialmente la norma in commento attribuisce al Giudice della procedura concorsuale l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, secondo il sistema peculiare previsto dai richiamati artt. 87, 88 e 92 comma 3, e quindi nel rispetto della *par condicio creditorum*. In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il Giudice può conoscere in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela della *par condicio creditorum* (Cass. n. 18691/2017).

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuano ad essere proponibili e perseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni



tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista l'analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011); mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove essere siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a dare.

In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti



la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Va, peraltro, chiarito come la questione della procedibilità si pone anche nella prospettiva, in caso di accoglimento delle domande di nullità, annullabilità o risoluzione, della possibilità di compensare i crediti reciproci delle parti conseguenti agli obblighi restitutori (*id est* il credito attoreo per la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle azioni ed il credito capitale della banca per l'ottenimento della restituzione delle somme finanziate).

In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. prevede come "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la *ratio* della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della *par condicio creditorum*, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca pozione debitoria, consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.

Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in



compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.

Nel caso di specie, è innegabile che parte attrice, introducendo il giudizio, ha espressamente invocato la nullità, annullabilità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati con la specifica ed unica funzione di ottenere l'accertamento di crediti restitutori o risarcitori e la correlativa pronuncia di condanna, anche previa compensazione tra le poste creditorie e debitorie. Il fatto che gli attori, non abbiano introdotto con l'atto di citazione la precipua richiesta di declaratoria di invalidità o inefficacia dei negozi asseritamente collegati, con funzione di mero accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla banca in ragione dell'erogazione del finanziamento collegato all'acquisto azionario, è evidente proprio in ragione, non solo delle espresse domande, oltre che di risarcimento, anche di condanna alla ripetizione delle somme pagate per l'acquisto, ma anche in ragione dell'affermazione secondo cui gli asseriti crediti da ripetizione o risarcitori debbano porsi in compensazione con gli eventuali crediti della banca.

Peraltro, va notato che le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio sono state reiterate, oltre che nella memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, anche con il ricorso in riassunzione nei confronti della liquidazione di Banca *C*, modificando gli attori le proprie pretese, secondo quanto già rammentato e riportato in epigrafe, solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc ed in tal modo reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove cioè per la prima volta *A* *B*, hanno fatto cenno e riferimento alla richiesta di accertamento di nulla dovere a Banca *C*, in liquidazione coatta amministrativa o a *D* spa a fronte dell'acquisto dei titoli e degli affidamenti in conto corrente per cui è causa, considerata l'invalidità o inefficacia dei contratti collegati, limitandosi a rivolgere le proprie domande di condanna e compensazione nei confronti dell'asserita cessionaria.

Su detta domanda di mero accertamento che, in tesi e per quanto detto, sarebbe procedibile, parte convenuta ha eccepito la novità della stessa, con sua conseguente inammissibilità.

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64e730117a4e88607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651dfe7da16606990



Al fine di decidere detta eccezione è necessario verificare se la domanda di mero accertamento negativo possa considerarsi effettivamente nuova, in termini di vera e propria *mutatio libelli*, ovvero possa considerarsi una mera *emendatio*.

Sul punto non può che aderirsi agli insegnamenti della Suprema Corte che, con due successive pronunce a Sezioni Unite, ha chiarito l'ambito della *mutatio* e della mera *emendatio* (Cass. Sez Un. n. 22404/2018 e Cass. Sez. Un. n. 12310/2015). In sostanza la Corte di Cassazione ha affermato che la vera differenza tra le domande nuove e le domande modificate non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiunte, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono rispetto a queste in un rapporto di alternatività o incompatibilità. Così si rimarca che, con la modificazione della domanda iniziale, l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente pretesa, mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.

La giurisprudenza di legittimità già richiamata previene a ritenere che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata in termini di alternatività o incompatibilità, in modo da non compromettere le potenzialità difensive di controparte e non essere in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. In sostanza, vi è mera *emendatio* quando la domanda, pur modificata anche sotto il profilo del *petitum*, riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite.

Nel caso che occupa, come visto, gli attori abbandonando le domande di condanna derivanti dalla invalidità o inefficacia dei contratti collegati, hanno chiesto, sempre sulla scorta del medesimo fatto dedotto in giudizio, la mera declaratoria di nulla dovere in ragione della nullità ed inefficacia, proponendo una domanda certamente diversa quanto a *petitum*, ma altrettanto certamente collegata in termini di alternativa o incompatibilità rispetto alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del giudizio.

Deve concludersi che le pretese avanzate in giudizio per cui è questione non integrano una ipotesi di domanda nuova, ma una ipotesi di mera *emendatio*.

Tuttavia, ciò non significa di per sé che detta *emendatio* sia in ogni caso ammissibile. In effetti, il legislatore impone precise preclusioni alla possibilità anche di semplicemente emendare le



pretese azionate con l'atto introduttivo del giudizio, posto che l'art. 183 cpc dispone che le parti possano modificare e precisare le conclusioni già formulate alla prima udienza, ovvero, ove richiesti, entro i termini perentori concessi per il deposito delle memorie di cui al n. 1) del comma 6 del citato art. 183 cpc, con la conseguenza che successivamente alla scadenza dei termini perentori ridetti, ogni modificazione della domanda iniziale, anche quale *emendatio*, dovrà essere reputata inammissibilmente tardiva.

Va, poi, rammentato che l'inammissibilità di eventuali successive modificazioni della domanda è ribadita implicitamente dall'art. 189 cpc ove si dispone che il Giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio per la decisione, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 cpc", così potendosi opinare che non è consentito in sede di udienza di precisazione delle conclusioni emendare le originarie domande. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità che sembra, ad una lettura disattenta, configurare la possibilità di proporre domande modificate all'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, scaduti i termini di cui all'art. 183 cpc, in realtà ammette la "*emendatio*" (utilizzando il termine in modo improprio), in quanto la domanda così come precisata sia già ricompresa nelle pretese tempestivamente azionate in giudizio (*ex multis* Cass. n. 23147/2013), cosa che nel caso di specie non è, come già evidenziato.

Per quanto già detto, l'*emendatio* formulata da parte attrice risulta del tutto tardiva ed inammissibile, essendo successiva alla scadenza dei termini perentori evidenziati, neppure potendosi affermare che essa sia conseguenza giustificata delle difese spese dalla liquidazione coatta amministrativa in punto improcedibilità delle domande come proposte con l'atto introduttivo della causa e ribadite con l'atto di riassunzione.

In effetti, trattandosi di mera *emendatio*, parte attrice ben avrebbe potuto fin dall'introduzione del giudizio chiedere l'accertamento di nulla dovere nei confronti della banca proprio in ragione delle dedotte nullità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati, non derivando, in effetti ed a ben vedere, detta domanda di accertamento negativo delle difese in punto procedibilità spese dalla liquidazione.

In conclusione, le domande di accertamento negativo proposte dagli attori in ragione della invalidità o inefficacia dei contratti collegati dedotti in giudizio debbono reputarsi inammissibili.

Quanto alla posizione di Δ spa, va osservato che gli attori hanno allegato che la terza chiamata avrebbe acquistato attività e passività di Banca \subset , divenendone cessionaria, subentrando così nei rapporti dedotti in giudizio.

Sul punto è necessario evidenziare che i commissari liquidatori di Banca \subset hanno stipulato con Δ spa un contratto di cessione che ha avuto ad oggetto



un insieme aggregato di beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività, in conformità a quanto statuito dal disposto dell'art. 2 comma 1 lett. c) e dell'art. 3 comma 1 del D.L. 99/2017. Secondo quanto previsto dalla norma da ultimo citata, rimangono esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 cc, i crediti deteriorati degli istituti in liquidazione i quali, in forza di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 99/2017, sono stati recentemente ceduti dai commissari liquidatori ad altra società (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa); i debiti nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di titoli poste in essere anche in violazione della normativa sui servizi di investimento; le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività. Conformemente a detta disciplina il contratto di cessione stabilisce all'art. 3.1.4 che restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'insieme aggregato e non sono né potranno essere acquistate da (né trasferite a) Banca di Legnano S.p.A., le attività e le passività escluse di Banca di Legnano S.p.A. e, in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque commessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della banca in liquidazione coatta amministrativa (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalla banca stessa nel 2017), nonché i relativi fondi. Inoltre, il contenzioso pregresso di cui all'art. 3.1.2 lett. b), p. (vii) concerne solo le passività incluse, ovvero i debiti e le passività collegate agli attivi ceduti, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria evidenziati nella contabilità aziendale ed indicati per categoria nell'allegato D. Dispone l'art. 3.1.4 che le situazioni attuali e potenziali, anche litigiose che non siano riferite ad attività incluse, passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato.

L'esclusione dalla cessione del presente giudizio trova conferma nell'art. 3.2 dell'atto ricognitivo in forma notarile del 17.1.2018 che prevede che resta fermo che il contenzioso relativo e/o connesso a crediti deteriorati della banca in liquidazione rientra nel contenzioso escluso ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Ai sensi dell'allegato 1.1, al n. 2, il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni e obbligazioni subordinate delle ex banche venete rientra tra il contenzioso escluso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 99/2017 convertito, con modificazioni, dalla L.n. 121/2017 (vedasi anche l'art. 3.1, 2, lett. b) del contratto secondo cui tali controversie sono escluse dalla definizione di contenzioso pregresso di cui al punto 1).

Considerato che le domande attoree sono volte ad ottenere il pagamento di crediti restitutori o risarcitori derivanti dall'acquisto di partecipazioni azionarie di Banca di Legnano S.p.A. per



rapporto giuridico già esaurito prima dell'introduzione del giudizio, difetta in [redacted] spa la legittimazione sostanziale passiva, dovendosi così rigettare le pretese azionate nei suoi confronti. Fatte queste debite considerazioni, deve anche sottolinearsi l'irrilevanza della mera gestione temporale dei rapporti da parte di [redacted] e la circostanza che, nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, la stessa abbia trasmesso ai clienti di Banca [redacted] estratti conto e quant'altro.

Peraltro, neppure possono considerarsi non manifestamente irrilevanti le questioni di costituzionalità sollevate da parte attrice relativamente all'art. 3 del D.L. n. 99/2017, disciplinante le cessioni a [redacted], in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

In effetti, la declaratoria di incostituzionalità della norma del Decreto Legge che esclude dal novero della cessione le posizioni giuridiche oggetto di lite, dovrebbe comportare che [redacted] debba rispondere di dette posizioni in forza della disciplina generale applicabile in tema.

Tuttavia, deve osservarsi che il contratto di cessione prevede espressamente quale suo presupposto una cornice legislativa di portata e contenuto tali da evitare il trasferimento a [redacted] di passività, rischi ed effetti negativi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente accettati dalla stessa cessionaria come passività incluse, di modo che, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della disciplina delle esclusioni comporterebbe il venire meno e la caducazione del contratto, venendo meno la presupposizione a condizione della quale [redacted] ha ritenuto di perfezionare la cessione. In definitiva una declaratoria di incostituzionalità non potrebbe mai comportare la possibilità di rendere [redacted] responsabile delle posizioni giuridiche oggetto di lite verso l'attrice, posto che venendo meno la cessione verrebbe meno la stessa possibilità di ritenere [redacted] cessionaria e come tale responsabile verso l'attrice medesima.

Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi le stesse liquidare tenendo conto che non si è svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l'inammissibilità delle domande di accertamento proposte dagli attori di nulla dovere a fronte dell'acquisto dei titoli e degli affidamenti in conto corrente per cui è causa, in ragione della nullità, annullamento o inefficacia dei contratti oggetto di lite;
2. rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di [redacted] spa;



3. condanna gli attori a pagare in favore di Banca spa in liquidazione coatta amministrativa e di spa le spese di lite che si liquidano per ciascuna di esse in euro 2.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 11 febbraio 2020

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Bocconi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

